

Antonio Reposo *

L'obiezione di coscienza ancora davanti alla Corte costituzionale

1. Gli obiettori di coscienza ammessi a prestare servizio sostitutivo civile sono sottratti alla giurisdizione dei Tribunali militari, in quanto estranei alle forze armate. Così decidendo nella sua sentenza n. 113 del 1986, la Corte costituzionale porta a compimento un discorso moderno sull'obiezione, da essa avviato con la fondamentale pronunzia n. 164 del 1985.

Il commento adesivo a tale giurisprudenza che avemmo occasione di stendere per questa Rivista merita dunque di essere integrato e opportunamente concluso¹. Il che appunto ci accingiamo a fare nelle pagine seguenti.

2. In ben undici casi accadeva che giovani obiettori, mentre stavano svolgendo (o si predisponavano a svolgere) il servizio civile sostitutivo di quello militare, venivano chiamati a rispondere dinnanzi ai competenti Tribunali militari di vari reati previsti dalla L. n. 772 del 1972 (norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza) e, in particolare, del rifiuto di prestare il servizio o di sospensione del medesimo. Nel corso dei relativi procedimenti, i giudici militari, con altrettante ordinanze, sollevavano questioni di legittimità costituzionale aventi per comune oggetto di censura l'art. 11 della predetta L. n. 772, nella parte in cui equipara "ad ogni effetto ... penale" gli obiettori di coscienza ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai cittadini che compiono il normale servizio di leva sotto le armi.

I parametri costituzionali violati da questa disposizione sarebbero essenzialmente due: l'art. 103, III comma e l'art. 25, I comma, della Costituzione; il primo dei quali, nel suo secondo periodo, prevede che «in tempo di pace (i Tribunali militari) hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate»; ed il secondo notoriamente recita, in via di principio, che «nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge».

* Ordinario di Diritto pubblico americano, Università di Padova.

¹ Questo scritto va perciò letto in correlazione al precedente nel quale, per motivi redazionali, abbiamo ommesso ogni riferimento alla sentenza n. 113 del 1986.

Orbene, l'art. 11 della Legge sull'obiezione, determinando l'assoggettamento alla giurisdizione militare di coloro che sono stati riconosciuti obiettori e chiamati a svolgere un servizio sostitutivo civile, mentre, da un lato, in contrasto con l'art. 103, III comma, Cost., estenderebbe l'ambito della cognizione dei Tribunali militari sino a ricomprendervi reati commessi da soggetti non appartenenti alle forze armate in quanto non istituzionalmente preposti alla difesa della Patria (art. 52, I comma, Cost.) dall'altro, e di conseguenza, sottrarrebbe costoro al giudice naturale prestabilito per legge, che è l'autorità giudiziaria ordinaria.

3. In realtà, l'art. 11 della Legge in esame, dicendo che «i giovani ammessi ad avvalersi delle (sue) disposizioni ... sono equiparati ad ogni effetto civile, penale, amministrativo, disciplinare ... ai cittadini che prestano il normale servizio militare» potrebbe interpretarsi – ed è stato talora interpretato – in senso restrittivo, limitatamente cioè ai soli effetti di diritto sostanziale, con esclusione di quelli processuali o, comunque, relativi alla giurisdizione. Ma – come nota la Corte – l'orientamento di gran lunga prevalente, testimoniato dal notevole numero e, più ancora, dal largo fronte delle ordinanze di rimessione, è di segno estensivo, conducendo ad equiparare gli obiettori ai militari anche ai fini della legge penale processuale, così che i giovani in servizio civile vengono processati davanti ai Tribunali militari, nei casi di incriminazione per un reato previsto dalla L. n. 772 o dal codice penale militare di pace.

Or dunque: è questa tendenza giurisprudenziale compatibile con l'art. 103, III comma, Cost., il quale ammette la giurisdizione dei Tribunali militari in tempo di pace soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate? Davvero gli obiettori possono considerarsi appartenenti alle forze armate?

4. I giudici della Consulta rispondono di no e lo fanno attraverso una serie di puntuali riferimenti all'ordinamento militare nei suoi aspetti di più persistente tradizione, riuscendo così a precisare, mediante il raffronto con le normali vicende dell'appartenenza alle forze armate, la condizione giuridica dell'obiettore chiamato a prestare servizio sostitutivo civile.

Per la verità, la Corte avrebbe forse potuto battere una strada più agevole, ponendo l'accento sulla netta cesura introdotta dall'art. 103, III comma, Cost., tra soggezione personale alla *legge penale militare* e assoggettamento alla *giurisdizione penale militare*.

Dalla lettura dei lavori preparatori della Costituzione emerge infatti con chiarezza l'intento di modificare l'impianto originario del codice di pace, il quale istituiva dal canto suo una perfetta corrispondenza, sul piano soggettivo, fra i due concetti (art. 263: «appartiene ai Tribunali militari la cognizione dei reati militari commessi dalle persone alle quali è applicabile la legge penale militare»). Invece, l'interpretazione preferibile dell'art. 103, III comma, Cost., è quella che lo costruisce in termini di «sbarramento», individuandovi il preciso scopo di spezzare la coincidenza fra i limiti di assoggettamento alla legge e alla giurisdizione militare; con la conseguenza che il concetto di appartenenza alle forze armate deve intendersi, nei casi dubbi, in senso restrittivo.

Se avesse accolto questa impostazione, la Corte avrebbe dunque potuto, con una pronunzia interpretativa di rigetto, sancire egualmente la non assoggettabilità degli obiettori alla giurisdizione militare.

La sentenza che si annota, pur rilevando che l'art. 103, III comma, presenta la giurisdizione dei Tribunali militari in tempo di pace come una giurisdizione eccezionale, circoscritta entro limiti rigorosi (in tal senso già la sentenza n. 112 del 1986), preferisce piuttosto addentrarsi nelle pieghe della L. n. 772, per chiarire la posizione giuridica soggettiva dell'obiettore di coscienza nei momenti salienti dell'insorgere e dell'ulteriore estrinsecarsi di essa.

5. Analiticamente e in senso cronologico, i giudici costituzionali affermano innanzi tutto che, all'atto di presentazione della domanda prevista dall'art. 2, I comma, della L. n. 772, il giovane che si professa obiettore, in quanto arruolato o, più precisamente, in quanto abile e arruolato (art. 2, II comma), riveste lo *status* di militare, trovandosi, come tutti gli arruolati in attesa di chiamata alle armi, in congedo illimitato provvisorio (v. ancora la sent. n. 112 del 1986).

Non solo: anche durante l'intero periodo che intercorre tra la presentazione della domanda e la conclusiva pronuncia la suddetta qualifica rimane immutata; è sospesa la chiamata alle armi (art. 3, III comma), ma continua l'appartenenza alle forze armate e, quindi, l'assoggettamento alla giurisdizione dei Tribunali militari.

Nemmeno muta la situazione nel caso in cui la domanda venga disattesa. Se, invece, la domanda è accolta, l'*ammesso al servizio sostitutivo civile perde lo 'status' di militare* acquisito in forza dell'arruolamento, con conseguente cessazione della sua appartenenza alle forze armate e della sua assoggettabilità alla giurisdizione militare. Il suo giudice naturale è il giudice ordinario, come accade per tutti gli altri cittadini della Repubblica.

Come ben osserva la Corte, lo stesso uso, sia pure non rigorosamente tecnico, della nozione di "distacco" (art. 5, III comma) dal Ministero della Difesa presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela e incremento del patrimonio forestale - "distacco" invero transitorio nell'attesa dell'istituzione del Servizio civile nazionale che, per omogeneità di impostazione ed organicità di strutture, ancor meglio realizzerebbe la «separazione» degli obiettori dai militari - conferma come gli ammessi a prestare servizio sostitutivo civile vengano inquadrati al di fuori delle forze armate. Proprio l'inserimento in questi enti e organizzazioni dimostra il sostanziale accostamento ai civili che abitualmente vi operano e si pone in sintonia con gli imprescindibili motivi di coscienza (art. 1, I comma) che, *debitamente accertati*, inducono gli obiettori a ricusare qualsiasi forma di addestramento militare.

6. Così stando le cose, la Corte costituzionale individua nella stessa L. n. 772 l'implicita previsione di un meccanismo automatico di cancellazione dai ruoli delle forze armate: se l'obiettore ammesso al servizio civile perde lo *status* di militare e cessa di appartenere alle forze armate, ne consegue inevitabilmente che viene meno anche la sua iscrizione nel *ruolo* delle forze armate. Tanto più che la situazione degli obiettori viene dalla sentenza in commento assimilata alla cessazione di appartenenza prevista dall'art. 8 c.p.m.p., che contempla le ipotesi più radicali, cioè quelle che si ricollegano al congedo assoluto.

Ora, se l'obiettore risulta cancellato dai ruoli delle forze armate, sembra poco logico mantenerlo legato al Ministero della Difesa e far dipendere ogni momento e vicenda del suo servizio da quel Ministero.

In forza di una tradizione secolare, compito del Ministero della Difesa è

quello di organizzare la difesa armata del nostro Paese, mentre esulano dai suoi stessi caratteri istituzionali le attribuzioni concernenti la difesa non armata. E, d'altronde, non è senza significato il fatto che la protezione civile, la quale riguarda un settore molto prossimo per obiettivi alla difesa non armata, abbia trovato la sua organizzazione al di fuori del Ministero della Difesa.

Ripensando alla riforma della L. n. 772 sarà dunque giocoforza tenere conto delle indicazioni fornite dalla Corte, non essendovi ormai più alcuna ragione per mantenere lo *status quo*, lasciando la gestione degli obiettori al Ministero della Difesa (ciò vale anche per la sottoposizione a tale Ministero degli aspiranti obiettori: l'apposita Commissione che esamina la fondatezza delle domande è un vero e proprio "judex in causa propria" e non può dimostrarsi organo imparziale).

7. Rilevano peraltro i giudici della Consulta che la situazione degli obiettori chiamati a svolgere il servizio sostitutivo civile differisce da quelle previste dal precitato art. 8 c.p.m.p., poiché gli artt. 6 e 9 della L. n. 772 la sottopongono a condizioni risolutive, comminando la decadenza dal beneficio dell'ammissione al servizio nei confronti, rispettivamente, di chi omette, senza giustificato motivo, di presentarsi entro quindici giorni da quello stabilito all'ente, organizzazione o corpo cui appartiene o commette gravi mancanze disciplinari o tiene condotta incompatibile con le finalità dell'ente ... e di chi trasgredisce ai permanenti divieti di detenere ed usare armi e munizioni...

In ciascuna di tali evenienze verrà a ripristinarsi in capo all'obietto di coscienza decaduto dal beneficio di cui trattasi lo *status* di militare e con esso l'appartenenza alle forze armate.

8. Le ragioni che impediscono alla Corte di definire *militari in servizio* – nozione desumibile dalla legge ordinaria, che viene identificata con quella costituzionale di *appartenente alle forze armate* – gli obiettori di coscienza riconosciuti come tali, la conducono altresì ad ulteriormente delucidare la sua interpretazione dell'art. 52 della Costituzione.

Come avemmo modo di scrivere nel precedente commento su questa Rivista, il Supremo Collegio già nella sua sentenza n. 164 del 1985 aveva concluso che il "sacro dovere di difesa della Patria", sancito dal I comma dell'art. 52, è suscettibile di adempimento, come obbligo di portata generale, anche attraverso la prestazione di adeguati servizi e comportamenti di impegno sociale non armato, i quali trascendono il tipo particolare di difesa armata che è disciplinato dal II comma dell'art. 52, dove si dice che «il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge» (primo periodo).

Con la sentenza che ora si annota, la Corte procede assai più oltre, escludendo pure che nel servizio sostitutivo civile si possa ravvisare un *modo* di esplicazione del servizio militare, per la semplice ragione che si tratta di un servizio dai "contenuti non militari". Esso è, invece, se proprio si vuole, un *modo* per osservare il dovere di difesa della Patria e, rispetto al servizio militare, si pone come uno dei *limiti* all'obbligatorietà della leva alle armi previsti dall'art. 52, II comma.

Ancor meglio si potrebbe dire, parafrasando la Corte, che il servizio civile – del tutto al di fuori della logica del servizio militare – si traduce in una *alternativa* di natura profondamente diversa. In senso stretto, dunque, il servizio civile non è nemmeno un servizio *sostitutivo*, quanto piuttosto un servizio *alternativo* rispetto a

quello, avendone pari dignità e pari legittimazione costituzionale, quale risulta dal collegamento con la difesa della Patria.

Invero, dal generico e più comprensivo obbligo di difesa che fa carico a tutti i cittadini come inderogabile dovere di solidarietà politica, vengono a discendere varie alternative fungibili fra loro: servizio militare armato, servizio militare non armato, servizio civile. Anche quest'ultimo servizio, non diversamente dai primi due, ha piena cittadinanza all'interno del nostro sistema costituzionale e non si pone in termini di deroga o di beneficio, che troverebbe luogo solo nei limiti in cui l'organizzazione militare non ne venga squilibrata nel perseguimento dei suoi fini istituzionali: il servizio civile non è il frutto di una "conversione" del servizio militare in una prestazione ad esso equipollente.

Sotto tale profilo, ne riesce incrinato il principio della "convertibilità" del servizio militare in servizio civile e la sentenza n. 113, nel dichiarare incostituzionale l'art. 11 L. n. 772, nella parte in cui ha determinato l'assoggettamento degli obiettori alla cognizione dei Tribunali militari, viene ad assumere una portata innovativa anche superiore alla precedente decisione n. 164 del 1985, la quale dichiarò la legittimità costituzionale della disciplina relativa alla obiezione di coscienza al servizio militare, considerata nella sua globalità.

Anche allora i giudici della Consulta ribadirono che l'art. 52 Cost. contiene due principi ponentisi su piani oggettivamente diversi: il "sacro dovere di difesa della Patria" – che incombe su tutti i cittadini e al quale nessuno può sottrarsi – e l'obbligo di prestare il servizio militare; in quella sentenza si trova pure affermato che l'obbligo di leva ha una sua autonomia concettuale rispetto al dovere patriottico ed è espressamente limitabile, stante la dizione dell'art. 52 II comma, attraverso disposizioni di legge ordinaria. Ma, pur riconoscendo che il servizio militare è soltanto uno dei possibili modi di adempiere alla difesa della Patria, la Corte intravedeva nella prestazione di adeguati comportamenti di impegno sociale non armato, cioè nel servizio civile, una deroga alla obbligatorietà del servizio militare.

Come abbiamo appena visto, la nuova pronuncia abbandona anche l'idea di un servizio civile inteso come eccezione alla regola della obbligatorietà del servizio militare ritenuto strumento privilegiato del dovere di difesa della Patria: ora può dirsi veramente che l'obiezione di coscienza, avendo il suo spazio a lato del servizio militare, garantisce la possibilità di una difesa della Patria non intesa come mera tutela dei confini da attacchi stranieri, ma come più piena garanzia di pace sociale e di realizzazione di quei valori che sono posti a fondamento della nostra Costituzione.

In definitiva, la Corte offre ora al legislatore un modello di difesa completamente diverso rispetto a quello sinora vigente e gli impone di assumere scelte coerenti che ne rappresentino la concreta attuazione: in particolare, l'accertata autonomia del servizio civile nei confronti del servizio militare conferma l'esigenza di un mutamento dell'organo di gestione, secondo quanto è del resto previsto in varie proposte di legge pendenti in Parlamento. È possibile che tale modifica rappresenti il volano di una complessiva riforma del nostro istituto, che la giurisprudenza costituzionale ha oramai inserito, quale norma non scritta, nell'art. 52 della Carta fondamentale [che, peraltro, taluni dei Costituenti volevano proprio comprendesse, nel II comma, le parole «sono esenti dal portare le armi coloro i quali vi obiettino (per) ragioni filosofiche e religiose di coscienza»]. ■

